

CODICE DI COMPORTAMENTO

INTERNAL DEALING

Art. 1

Disposizioni Generali

1. Il presente Codice di Comportamento (di seguito il “**Codice**”) viene adottato da FNM SpA (di seguito anche solo “**Società**”) in applicazione delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, Testo Unico della Finanza (di seguito “**TUF**”) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dell’art. 114, comma 7, in materia di comunicazione di operazioni aventi ad oggetto le Azioni (come di seguito definite) della Società e gli strumenti finanziari collegati alle Azioni;
- Regolamento Consob approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito il “**Regolamento Emittenti**”), contenente anche la disciplina di attuazione dell’art. 114, comma 7, del TUF.

2. Il Codice è in particolare diretto:

- a disciplinare le procedure connesse all’adempimento degli obblighi di comunicazione e pubblicazione a carico dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate (come di seguito definiti) nonché talune obbligazioni gravanti sui medesimi soggetti in relazione ad operazioni sulle Azioni e sugli strumenti finanziari collegati alle Azioni;
- ad identificare i dirigenti della Società obbligati ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 114, comma 7, del TUF, nonché, ai sensi dell’art. 152-octies del Regolamento Emittenti, a disciplinare la procedura di aggiornamento della preliminare individuazione di tali dirigenti operata con l’approvazione del Codice (ai sensi della medesima disposizione appena citata le società controllate dalla Società sono obbligate (i) ad istituire una procedura diretta ad identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall’art. 114, comma 7, del TUF; nonché (ii) a dare informazione ai soggetti identificati dell’avvenuta identificazione e degli obblighi connessi);
- a regolamentare le modalità di trasmissione alla Società delle comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti, nonché le modalità di trattamento delle comunicazioni ricevute e di adempimento degli obblighi di diffusione di tali informazioni a proprio

carico, anche mediante nomina del soggetto preposto, come previsto dall'art. 152-octies, comma 9, del Regolamento Emittenti.

3. Le disposizioni del Codice sono inderogabili e pertanto tutti i Soggetti Rilevanti sono tenuti alla loro osservanza. Ai sensi dell'art. 152-octies, commi 1 e 10, del Regolamento Emittenti, è altresì compito dei Soggetti Rilevanti rendere nota alle Persone Strettamente Legate l'eventuale esistenza dei presupposti in base ai quali esse sono obbligate ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 114, comma 7, del TUF.

L'osservanza delle disposizioni del Codice non esonera dall'obbligo di rispettare tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili, con particolare riferimento a quelle in materia di abuso di informazioni privilegiate.

Art. 2

Soggetti rilevanti e Persone Strettamente Legate

1. In conformità con l'art. 152-sexies del Regolamento Emittenti, sono identificati quali soggetti rilevanti (i "**Soggetti Rilevanti**") i seguenti esponenti della Società:

- a. Gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi;
- b. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale;
- c. Il Direttore Amministrazione Bilanci e Patrimonio;
- d. Il Direttore Affari legali;
- e. Il Responsabile Finanza e Controllo;
- f. Il Responsabile Servizio Comunicazioni e Relazioni Esterne;

2. Sono altresì Soggetti Rilevanti:

- a. chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale di FNM S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto;
- b. ogni altro soggetto che controlla FNM S.p.A. (di seguito tali Soggetti Rilevanti sono anche definiti gli "**Azionisti Rilevanti**");

3. Ai fini degli obblighi di cui al successivo articolo 3 devono intendersi persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (le "**Persone Strettamente Legate**"):

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al punto 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al punto 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1);
- 5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al punto 1).

4. E' responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero di soggetto da esso delegato, l'aggiornamento dell'identificazione di cui al precedente comma 1 dei dirigenti obbligati alle comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, ovvero dei dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società. L'identificazione è operata attraverso una valutazione dell'effettiva possibilità di accesso del dirigente alle informazioni privilegiate e dei poteri decisionali in concreto ad esso attribuiti, anche tenuto conto del sistema di deleghe e di procure di tempo in tempo vigente in FNM S.p.A.

5. Il Consiglio di Amministrazione della Società effettuerà altresì l'individuazione dei Soggetti Rilevanti delle Controllate, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultime. A tal fine, saranno impartite direttive al Consiglio di Amministrazione delle Controllate affinché proceda alla identificazione delle persone da considerare Soggetti Rilevanti.

Art. 3

Operazioni soggette all'obbligo di comunicazione

1. I Soggetti Rilevanti devono provvedere alla comunicazione e/o pubblicazione, secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo articolo 5, delle operazioni di (i) acquisto, (ii) vendita, (iii) sottoscrizione o (iv) scambio da essi compiute ed aventi ad oggetto azioni della Società ovvero strumenti finanziari collegati alle azioni della Società (rispettivamente le "**Operazioni**" e le "**Azioni**").

I Soggetti Rilevanti provvedono altresì a comunicare le Operazioni compiute dalle Persone Strettamente Legate nei casi previsti dal presente Codice. Ai fini del presente comma 1, si intendono per strumenti finanziari collegati alle Azioni:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'art. 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali Azioni;

- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui ai punti a) e d) ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da a) a d) ad esse collegate.
2. Non sono oggetto dell'obbligo di comunicazione:

- 1) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga 5.000 euro entro la fine dell'anno solare di riferimento, calcolato come somma tra le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. Nel caso di strumenti finanziari derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;
- 2) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
- 3) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate.

Art. 4

Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni

1. Il Responsabile del Servizio Finanza e Controllo della Società è il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni previste dal presente Codice; in sua assenza, svolgerà le medesime funzioni il Direttore Amministrazione, Bilanci e Patrimonio (il "**Soggetto Preposto**"). Il Soggetto Preposto è responsabile della tenuta e conservazione delle comunicazioni pervenute e delle pubblicazioni effettuate e ne assicura la riservatezza anche impedendo che ad esse possano avere accesso persone non espressamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
2. Il Soggetto Preposto redige ed aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti assicurando la conoscenza del Codice da parte di quest'ultimi. A tale scopo i Soggetti Rilevanti (come di tempo in tempo individuati) riceveranno una copia del Codice e dovranno sottoscrivere alla consegna un documento, attestante il ricevimento e l'accettazione del medesimo (allegato 1 al presente Codice).
3. Il Soggetto Preposto vigila in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di internal dealing al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Presidente della Società eventuali

modifiche del presente Codice da sottoporre al Consiglio di Amministrazione qualora si rendessero necessarie o anche solo opportune.

4. Il Soggetto Preposto, su richiesta degli Azionisti Rilevanti, è competente alla definizione degli accordi scritti di cui al successivo articolo 5, comma 4.

Art. 5

Termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle informazioni

1. I Soggetti Rilevanti (ad eccezione degli Azionisti Rilevanti) comunicano alla Consob secondo le modalità di cui al successivo comma 5 ed alla Società secondo le modalità di cui al successivo comma 7 le Operazioni compiute da essi stessi o dalle Persone Strettamente Legate entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. Il termine di 5 (cinque) giorni deve essere calcolato escludendo il giorno in cui l'operazione è stata effettuata.

2. La Società pubblica le informazioni ricevute mediante le comunicazioni di cui al comma 1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento anche qualora la comunicazione sia stata inviata alla Società prima del 5° (quinto) giorno. La pubblicazione deve avvenire secondo le modalità previste dal successivo comma 6.

3. Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare alla Consob secondo le modalità di cui al successivo comma 5 le Operazioni compiute da essi stessi o dalle Persone Strettamente Legate (qualora quest'ultime non vi provvedano direttamente) entro la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione. Entro il medesimo termine, gli Azionisti Rilevanti trasmettono al pubblico tramite l'invio a due agenzie di stampa le informazioni di cui alle Operazioni compiute da essi stessi o dalle Persone Strettamente Legate.

4. La Società, si rende disponibile ad effettuare le pubblicazioni di cui al precedente comma previa sottoscrizione di apposito accordo scritto in forza del quale l'Azionista Rilevante si impegna espressamente a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni entro e non oltre la fine del 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione. La Società effettuerà la pubblicazione delle anzidette informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello di ricevimento tramite la procedura utilizzata dallo stesso utilizzata ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni.

5. Le comunicazioni alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti (inclusi gli Azionisti Rilevanti) sono effettuate mediante invio del modello di cui al successivo comma 8 tramite:

- telefax al numero 06/8477612, oppure

- e - mail all'indirizzo INTERNALDEALING@CONSOB.IT, oppure
- altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione resa nota mediante pubblicazione nel proprio sito Web.

6. In tutti i casi previsti dal presente Codice, la Società provvederà alla pubblicazione delle informazioni relative alle Operazioni mediante impiego del sistema telematico denominato "SDIR-NIS" gestito da BI Market Services S.p.A.

Qualora il predetto sistema non sia disponibile, la diffusione è effettuata con l'invio del comunicato ad almeno due agenzie di stampa, a Consob (fax n. 06.8477.757) e Borsa Italiana (fax n. 02.7200.4666). Qualora il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, la trasmissione via fax a Borsa Italiana e Consob dovrà avvenire almeno 15 minuti prima dell'invio alle agenzie di stampa. In tal caso, l'invio del comunicato a Consob tramite fax assolve anche l'obbligo di deposito.

7. Gli obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti nei confronti della Società dovranno essere assolti utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica e preavvisando telefonicamente il Responsabile del Servizio Finanza e Controllo della Società:

investor.relation@ferrovienord.it

Qualora il sistema di posta elettronica sia temporaneamente inutilizzabile, gli anzidetti obblighi di comunicazione saranno assolti a mezzo fax ovvero consegna a mano al recapito di seguito indicato, in ogni caso con preavviso telefonico al Responsabile del Servizio Finanza e Controllo della Società:

FNM SPA
Responsabile Servizio Finanza e Controllo
P.le Cadorna, 14
20123 Milano (MI)
Fax: 02.85.11.4583

8. Le comunicazioni e la pubblicazione delle Operazioni sono effettuate mediante impiego del modello allegato sub n. 6 al Regolamento Emittenti e denominato "Schema di comunicazione ai sensi dell'art. 152-octies, comma 7". Le comunicazioni verso la Società saranno effettuate utilizzando il medesimo modello.

Art. 6

Blocking Period

1. I Soggetti Rilevanti non potranno compiere Operazioni (i) nei 30 (trenta) giorni antecedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione del progetto di bilancio e nei trenta giorni antecedenti eventuali assemblee straordinarie e/o ordinarie non convocate per l'approvazione del bilancio o, se precedente, a partire dalla data di

convocazione di tali assemblee da parte del Consiglio di Amministrazione e sino a che l'assemblea non si sia tenuta.

Art. 7

Inosservanza delle regole di comportamento

1. Le regole contenute nel Codice sono vincolanti per i destinatari.
2. L'inosservanza degli obblighi informativi prescritti dal presente codice di comportamento da parte degli Amministratori o dei Sindaci che siano Soggetti Rilevanti potrà comportare le opportune iniziative di richiamo che verranno di volta in volta assunte dal Consiglio di Amministrazione, valutando l'importanza e le circostanze dell'azione o dell'omissione. Nei casi ritenuti più gravi, il Consiglio di Amministrazione può deliberare una pubblica informativa della violazione, stabilendo modalità e tempi di tale informativa. Per i dipendenti di FNM S.p.A. o di società controllate dalla Società si applicheranno le sanzioni di responsabilità previste dalle disposizioni dei contratti che regolano i rapporti di lavoro.
3. Per tutti i Soggetti Rilevanti restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione da parte dell'organo amministrativo di FNM S.p.A.

ALLEGATO 1

Io sottoscritto, _____,
in qualità di _____,

- preso atto di essere stato incluso nel novero dei "Soggetti Rilevanti" ai sensi del Codice di Comportamento sull'Internal Dealing di FNM S.p.A.;
- attestando di aver ricevuto, letto e compreso il suddetto codice di comportamento;
- consapevole dell'impegno morale, oltre che legale, del rispetto degli obblighi imposti da tale codice di comportamento;

DICHIARO

che mi atterrò scrupolosamente a quanto in esso richiestomi.

Luogo e data

Firma

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il cd. *Codice in materia di protezione dei dati personali*) La informiamo che i dati personali raccolti in conformità al "*Codice di comportamento internal dealing*" adottato da FNM S.p.A. saranno trattati per le finalità ivi illustrate, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, su supporti cartacei o magnetici, con logiche strettamente correlate alle finalità ed, in ogni caso, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

Per il perseguimento delle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali saranno o potranno essere comunicati alla Consob, all'amministrazione finanziaria e giudiziaria, agli organi preposti alla vigilanza.

Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, all'interessato sono riconosciuti alcuni diritti tra cui (i) quello di ottenere la conferma dell'esistenza dei propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; l'indicazione della logica applicata, dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati, nonché (ii) quello di opporsi al trattamento dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi.

Titolare del trattamento dei dati personali è FNM S.p.A., con sede legale in Milano, piazzale Cadorna n. 14, in persona del suo Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dott. Norberto Achille. Responsabile del trattamento è il Dirigente Servizio Finanza e Controllo della Società, dott. Massimo Stoppini domiciliato per la funzione presso la sede legale di FNM S.p.A.

L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile sul nostro sito internet www.fnmgroup.it.